

## QUESTIONI APERTE

---

### ***Ne bis in idem***

#### **La decisione**

***Idem factum*** - Sanzione penale - Pericolosità sociale - Autonomia di giudizio - Procedimento di prevenzione (prot. n. 7 agg. CEDU art. 4; C.p.p. artt. 530, 649; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 10, 16, 24, 27)

*Nel giudizio di prevenzione, il giudice è vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale con le sole eccezioni che seguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 3 ottobre 2018 (c.c. del 19 aprile 2018) - SARNO, *Presidente* - MAGI, *Estensore* - IACOVIELLO, *P.G.* (concl. conf.) - Righi, *ricorrente*.

#### **Recenti sviluppi in tema di *idem factum* e sanzione penale\***

In tema di applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ad un soggetto già giudicato per gli stessi fatti posti alla base della misura, è nei singoli processi che si celebrano quotidianamente che si rischia di avvertire il maggior scollamento tra i principi imposti e la loro applicazione empirica nel tentativo di perseguire un'ipotesi di giustizia sostanziale: eppure qualcosa sembra si stia muovendo nella giusta direzione...

*With regard to the applicability of the asset prevention measure to a subject already judged by the same facts as the basis of the measure, it is in the individual processes that are celebrated every day that there is a risk of perceiving the greater separation between the imposed principles and their application empirical in trying to pursue a hypothesis of substantial justice: yet something seems to be moving in the right direction...*

Alla luce delle continue novità giurisprudenziali, è quanto mai opportuno un approfondimento sul valore e sul significato odierno del concetto di “stesso fatto” prodromico e necessario per l'applicazione del principio del “*ne bis in idem*”. Lo “stato dell'arte”, tuttavia, appare quanto mai disomogeneo soprattutto se si allarga l'analisi alla forza espansiva della nozione di “sanzione penale” con i conseguenziali notevoli impatti (e costi) sull'ordinamento interno nell'ambito non solo esclusivamente e prettamente processualpenalistico. È dato acquisito che il sistema miri all'eliminazione di situazioni in cui siano

duplicati tanto i procedimenti di accertamento, quanto le sanzioni per l'*idem factum*; di contro, è lecito e necessario continuare ad interrogarsi sull'effettività e sull'efficacia di tali principi e meccanismi<sup>1</sup>. L'art. 15 c.p., incarnazione del principio di specialità, è disposizione che venne "concepita" per far sì che venisse radicalmente esclusa la possibilità di far nascere due piste alternative e parallele volte a sanzionare il medesimo fatto-reato: ma è la prassi operativa a testimoniare come, di fatto, al citato principio venga ritagliato uno spazio che si presenta, all'evidenza, residuale, o comunque ridimensionato dall'implementazione del peso specifico delle decisioni giurisprudenziali in materia, con la scontata incertezza a livello sistematico che -per natural- si concilia con delle singole statuizioni caso per caso<sup>2</sup>. In un'ottica convenzionalmente orientata, la Corte costituzionale<sup>3</sup>, chiamata ad intervenire sul concetto di "*idem factum*" (se da intendersi in termini prettamente "giuridici" o "storici"), ha cercato di fare chiarezza dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il "fatto" sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale<sup>4</sup>.

In altri termini, per la Consulta il rapporto di necessità, predicato nel diritto vivente, tra concorso formale di reati e superamento del *ne bis in idem*, inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 c.p.p. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto, che erano stati "espulsi" attraverso l'adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica di condotta, nesso

---

\* Lo scritto sintetizza la relazione svolta al *Congreso Internacional «Confronto: Dialogo hispano-italiano sobre proceso penal»*, tenutosi a Jerez in data 8-9 novembre 2018 presso la "Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz", ed è in corso di pubblicazione con gli altri interventi del *Congreso*.

<sup>1</sup> Recentemente anche PROCACCINO, *Metamorfosi del ne bis in idem: da "certezza del diritto" a "divieto di doppio processo" a "possibilità di procedimenti integrati"*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di Chinnici-A.Gaito, II ed., Milano, 2018.

<sup>2</sup> Cfr. RANALDI-F.GAITO, *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in *questa rivista*, 2017, n. 1.

<sup>3</sup> Con la nota sentenza n. 200 del 2016.

<sup>4</sup> La Corte costituzionale ricordando come «l'identità del "fatto" sussiste - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (cfr. anche Corte cost., sent. n. 129 del 2008), ha sottolineato come solo seguendo questi parametri si può pensare di dare concreta attuazione alla portata del principio espresso ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Così facendo si è riaffermato in maniera netta e univoca il valore sostanzialistico dell'*idem factum*, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico, ma è proprio il diritto vivente - operando, dunque, una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU - che impone di valutare, assecondando l'approccio storico-naturalistico, l'identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.

causale ed evento, così che è stato ravvisato - con la citata pronuncia - il contrasto tra l'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre il concorso formale di reati tra *res iudicata* e *res iudicanda*, e l'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, che vieta - invece - di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo.

Infatti, ai fini della decisione in ordine all'applicabilità della preclusione derivante dal *ne bis in idem* rileva solo il giudizio sul fatto storico, poiché che vi sia un'ipotesi di concorso formale tra i reati giudicati e da giudicare, è elemento che non incide di per sé solo ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p., tanto che è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale.

A fronte degli sbandierati principi diritto, è nei singoli processi che si celebrano quotidianamente che si rischia di avvertire il maggior scollamento tra i dettami costituzionalmente e convenzionalmente imposti e la loro applicazione empirica, quando cioè la norma deve acquisire "sostanza": tuttavia qualcosa sembra essersi mosso nella giusta direzione, come in tal senso testimoniato anche dal recente caso giurisprudenziale in commento, sul tema dell'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale ad un soggetto già giudicato (ed assolto) per gli stessi fatti posti alla base della misura, contestati nel medesimo arco temporale.

Nel ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge circa la mancanza dei requisiti soggettivi di applicabilità della misura<sup>5</sup>, la difesa aveva rimarcato la singolarità della vicenda processuale in esame, rappresentata dalla duplicazione della medesima iniziativa requirente attuata, in sede *penale*, mediante notifica della ordinanza applicativa della misura cautelare personale (e non anche reale), in sede di *prevenzione* mediante contestuale notifica del decreto di sequestro prodromico alla confisca; alla base della richiesta della misura ablativa vi erano i contenuti, pedissequamente replicati, dell'ordinanza cautelare.

Era all'esito del giudizio penale che gli epiloghi si rivelavano inconciliabili: da un lato, l'assoluzione del soggetto da tutti gli addebiti (a partire dal grave addebito associativo nonché dalle imputazioni di intestazioni fittizie) con formula "*perché il fatto non sussiste*", essendosi esclusa la *materialità*, da un punto di vista storico fattuale, delle condotte contestate; dall'altro, la confisca (ma non invece l'applicazione di una misura di prevenzione personale), basata su quegli stessi indizi, smentiti dalla sentenza assolutoria, che non avevano retto

---

<sup>5</sup> *Id est*: l'inquadramento del proposto nella categoria soggettiva di cui all'art. 1, co. 1, lett. a e b, del codice antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), a sua volta richiamato dall'art. 4.

al vaglio del giudizio abbreviato.

In sede penale, peraltro, non vi era stato uno sviluppo dibattimentale che aveva condotto ad un ampliamento della piattaforma investigativa, con la conseguenza che, in entrambe le sedi, vi era stata la valorizzazione dello stesso materiale indiziario.

Occorreva - ieri come oggi - interrogarsi allora sulla portata, in un caso simile, del “principio di autonomia” che regola i rapporti fra giudizio di prevenzione e giudizio penale e del concetto di “stesso fatto”, potendosi legittimamente dissentire dalla mancata previsione - a livello di enunciati normativi espressi - di una efficacia preclusiva del giudicato pienamente assolutorio penale in sede di prevenzione (così come accade in sede civile, pur ugualmente connotata da diversa “regola probatoria” ovvero da un diverso *standard* di valutazione della prova); potrebbe però tradizionalmente replicarsi, a tali obiezioni, che le finalità poste alla base della prevenzione, personale e patrimoniale, operano su un terreno non sovrapponibile rispetto a quello volto all'accertamento della responsabilità penale ed alla relativa istanza punitiva dello Stato.

Eppure, al di là di una improduttiva disquisizione teorica, nel caso in esame emergeva in modo prepotente, anche per modalità, contenuti e tempi delle rispettive richieste, come la pretesa “autonomia” fra i due procedimenti fosse stata espressamente abdicata a vantaggio della duplicazione formale delle due iniziative - del tutto identiche quanto ai presupposti investigativi e fattuali - e che la stessa sussistenza delle condotte addebitate al preposto sia stata -di fatto- dapprima negata attraverso l'assoluzione penale per insussistenza del fatto, ed in seguito successivamente affermata con l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in forza di sostanziale *dissenting opinion* rispetto all'esito del giudizio penale parallelo e concluso.

Peraltro, il caso presentava più di un profilo di rilevante interesse poiché, posto il già citato punto di partenza in tema di locupletazione di procedimenti ed esiti difformi in forza dell'identico presupposto fattuale e probatorio, vi era financo un problematico inquadramento criminologico del soggetto nella categoria di cui all'art. 1, co.1, lett. *a* e *b*, d.lgs. n. 159 del 2011, occorrendo inoltre verificare se la mancanza di argomentazioni - ovvero la sussistenza di un sostrato motivazionale solo “apparente” e di fatto mancante - su un elemento costitutivo della fattispecie (*id est*: la pericolosità generica del proposto), specie dinanzi ad una assoluzione irrevocabile per insussistenza del fatto<sup>6</sup>, integrasse violazione di legge deducibile *ex art.* 10 cod. antimafia<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Possibile vizio che era stato colto anche dal rappresentante della pubblica accusa, circa la mancanza

Nel provvedimento impugnato, si era infatti sostenuto che l'assoluzione nel primo giudizio non fosse vincolante, in virtù del principio di "autonomia valutativa" tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, poiché si osservava come secondo la giurisprudenza il procedimento di prevenzione fosse autonomo rispetto a quello penale, «nel senso che il giudice della prevenzione può rivalutare, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, circostanze di fatto accertate in procedimenti penali, prescindendo dal loro esito, ossia utilizzare elementi probatori e indiziari di minore efficacia, dando atto delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto. Tra gli elementi indiziari di minore efficacia vanno annoverate, secondo il giudice di legittimità, anche le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, purché tali chiamate, pur inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, non siano *ictu oculi* inattendibili o smentite da elementi contrari. L'unico limite (insieme a quello di avvalersi di prove vietate) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che "i fatti storici ritenuti sin-

---

dei presupposti per la configurabilità delle fattispecie di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. a e b, del codice antimafia, a fronte della esigenza di tipizzazione delle «*fattispecie di pericolosità*», avvertita all'indomani della nota sentenza "De Tommaso" della Corte e.d.u. e proseguita nella pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, datata 30 novembre 2017 ricorrente Gattuso. Sul punto, la Suprema Corte, pur ribadendo, rispetto alle ipotesi di pericolosità c.d. qualificata, la valenza del principio di autonomia, ha contestualmente affermato la sussistenza di un obbligo di motivazione "rafforzato", in caso di pronunce assolutorie ottenute in sede penale. Il caso concreto, invero, merita un breve cenno, non foss'altro perché il ricorrente vantava una duplice assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. nel parallelo (ma non ancora concluso con sentenza definitiva) procedimento penale di cognizione. Non di meno, il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto, perché «*indiziato di appartenere ad associazione mafiosa*», ex art. 4, co.1, lett. a, d.lgs. n. 159 del 2011, era stato desunto da parte del Giudice della prevenzione da quegli stessi elementi probatori che avevano condotto, da un lato, ad una duplice assoluzione ed, in altro procedimento, per l'addebito di cui all'art. 12-*quinquies*, l. n. 356 del 1992, alla esclusione della aggravante della agevolazione di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ed alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

<sup>7</sup> A dare risposta affermativa all'ultimo quesito, le già citate Sezioni unite della Suprema Corte, nel ricorso Gattuso, che, in un'ipotesi di applicazione della misura personale nei confronti di un soggetto "appartenente" ad una associazione di tipo mafioso (art. 4, lett. a, cod. antimafia), pur non ricorrendo alla tradizionale categoria della motivazione c.d. apparente, hanno evidenziato come la totale assenza di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie (appunto la pericolosità attuale del proposto), a sua volta derivante da un'opzione interpretativa alla cui base vi sia la "superfluità" della motivazione stessa, essendosi ritenuto "sufficiente" un ragionamento presuntivo sul punto, possa configurare la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, co. 6, Cost., 125, co. 3, c.p.p., 7, co. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, posto che «*l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale*». La esclusione del vizio di motivazione, nella sua declinazione tipica evocata dall'art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p., non impedisce, quindi, un'analisi che abbia ad oggetto la sussistenza, in punto di fatto e di diritto, di un presupposto applicativo della misura (e dunque un elemento costitutivo della fattispecie) sottostando -è il caso di dire- ad un *apparente* vizio di motivazione, una *sostanziale* violazione di legge.

tomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale” (cfr Corte Cass. n. 1036/13 Sez. 11 30.3.2013, dep. 19.6.2013). E, infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 13426 del 25/03/2010 Cc., dep. 09/04/2010, Rv. 246271) “il vero tratto distintivo che qualifica l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, va intravisto nella diversa grammatica probatoria che deve sostenere i rispettivi giudizi”; una diversità che è riferita al modo di essere degli elementi di apprezzamento del “merito” vale a dire alle diverse regole, di valutazione dei fatti al fine di affermare la sussistenza o meno della pericolosità, dove nel processo penale la regola probatoria è quella del “al di là di ogni ragionevole dubbio”, estranea al processo di prevenzione».

Tanto che, sempre nel decreto impugnato si era affermato come il fatto che il Tribunale di merito nel giudizio penale avesse ritenuto insussistenti i delitti di associazione per delinquere, di fittizie intestazioni e, di impiego di somme di illecita provenienza, non escludeva che – in sede di prevenzione alla luce del materiale indiziario e dei fatti da esso desumibili – si potesse dichiarare che gli imputati avessero utilizzato nelle loro attività imprenditoriali denaro di provenienza illecita mantenendo contestualmente relazioni con soggetti di particolare spessore criminale perché appartenenti a clan camorristici o comunque vicini alla criminalità organizzata, e che avessero intestato, al fine di evitare gli accertamenti dell'Autorità e l'applicazione di misure di prevenzione, parte del loro patrimonio a terzi, prossimi congiunti, fiduciari o meri prestanome, ponendo in essere modalità di gestione dell'attività imprenditoriale volte a nascondere l'effettiva proprietà dei beni e la provenienza delle risorse utilizzate.

Tuttavia, in sede di motivazione, la Cassazione ha escluso che potesse trovare applicazione una simile impostazione, in quanto lesiva di plurimi principi di diritto.

Innanzitutto, come sottolineato dalla Suprema Corte, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione «se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di pericolosità».

La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) del preliminare inquadramento tipizzante ad opera del legislatore e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità

del giudice agli “ordinari” compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova, di riconduzione della situazione specifica alla norma generale positivizzata e di manifestazione di un giudizio prognostico che da “quelle” risultanze probatorie deve trarre inevitabile spunto e sostrato. La descrizione della “categoria criminologica” di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011, ed in senso conforme alla sentenza della Corte e.d.u. nel caso De Tomaso in tema di “qualità della legge”, «ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la “previa” selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di “indizio di commissione” di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un “fascio di condotte” (le ipotesi di pericolosità generica)».

Da tale premessa derivano una serie di conseguenze: solo con la ricorrenza di determinati presupposti le precedenti condotte del soggetto possono essere qualificate in termini di ricorrenti attività delittuose (produttive di reddito o consistenti in traffici) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali, in sede di prevenzione, «quelle condotte che il giudice penale nell’esercizio della sua funzione cognitiva - ha già ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro dimensione fattuale o giuridica. Non è un caso, infatti, che l’origine giurisprudenziale del principio della «autonoma valutazione» riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nel cui ambito la descrizione normativa prevenzionale è operata in termini meno stringenti (si evoca l’indizio) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende sostenibile l’approdo ad una diversità di esito dei due giudizi (penale e di prevenzione qualificata). Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione di precedenti attività delittuose (art. 1 Cod. Ant.), il sistema attuale della pericolosità semplice non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio -nel merito- da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale». Così che è di tutta evidenza che «se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapporto all’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie. Di ciò il giudice della prevenzione ha l’obbligo di tener conto, pena la violazione del principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell’ordinamento e di non contraddizione».

Dunque, secondo la Corte, ragionando in termini sistematici può dedursi -

tra gli altri - quel principio di diritto per cui, se è vero che il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.), lo stesso giudice «è tuttavia vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28 Cod. Ant.) con le sole eccezioni che seguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)».

Pertanto, poiché nel caso di specie, in estrema sintesi, i giudici del merito avevano posto alla base della misura di prevenzione patrimoniale una serie di condotte asseritamente riconducibili al concetto di “pericolosità semplice” e tali da giustificare la misura ablatoria, non tenendo debitamente conto come il quadro fattuale dell'intera vicenda fosse radicalmente condizionato dall'emissione della sentenza irrevocabile di assoluzione da tutte le imputazioni ascritte al ricorrente per insussistenza del fatto, ne deriva che la confisca così disposta risulta illegittima in quanto emessa in violazione di legge per elusione della corretta motivazione in tema di inquadramento soggettivo, essendosi limitata la Corte di merito al riportarsi ad una nozione concettuale dell'autonomia valutativa che - specie in tema di pericolosità c.d. semplice - risulta ampiamente superata dai più recenti arresti giurisprudenziali che riempiono di significato le previsioni di legge incidenti in materia: infatti, «va preso atto della decisione irrevocabile di assoluzione, atteso che la medesima è intervenuta sui fatti posti a base cognitiva del giudizio di pericolosità nel medesimo periodo storico e non risultano acquisiti elementi autonomi e diversi - in sede di prevenzione - rispetto a quelli oggetto di valutazione in sede penale, sicché va applicato quel principio di prevalenza della decisione più favorevole, poiché l'assoluzione ha, come si è detto, autorità di smentita della valenza contenuti di una valutazione incidentale relativa al medesimo procedimento».

La decisione citata si segnala dunque per una visione costituzionalmente ed europeisticamente orientata in tema di violazione del principio del *ne bis in*

*idem* e di rivalutazione dei fatti coperti da provvedimenti favorevoli emessi in sede penale, riportando l'analisi delle fattispecie e dei principi sottesi ad un confronto necessitato con la dimensione dell'*idem factum* posto alla base dei diversi procedimenti e delle relative sanzioni. Ciò non solo nei rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, ma anche tra procedimenti di prevenzione susseguitisi nel tempo e riferibili sempre allo stesso soggetto, ritenendo la Corte che «in via generale, resta ferma, anche nell'attuale sistema, la connotazione della particolare natura del giudicato di prevenzione come giudicato “allo stato degli, atti”, ma ciò deriva dal fatto che l'evoluzione del giudizio di prevenzione è legata all'apprezzamento di una “condizione complessa” del soggetto, che è quella della pericolosità. In tal senso, nuove acquisizioni probatorie - specie se relative a condotte non scrutinate in precedenza - possono porre le basi per una ridiscussione di un precedente giudizio di prevenzione, ma esclusivamente nella misura in cui - oltre ad essere realmente nuove - non contrastino, per le ragioni affermate in precedenza, con un esito liberatorio venuto in essere nel correlato giudizio penale».

Così facendo, viene dunque ribadita l'importanza dell'analisi fattuale delle singole fattispecie contestate che esuli o che vada anche oltre - se necessario - le semplici ed apparenti (quanto fuorvianti) nomenclature sistemiche dei diversi procedimenti o il loro inquadramento nell'alveo del processo penale o del processo amministrativo: ciò al fine di perseguire ed applicare un'ipotesi di giustizia effettiva e sostanziale verso cui qualunque sistema di diritto in generale deve tendere, e la cui realizzazione altro non è che l'auspicio degli “operatori” del settore e dei cittadini tutti.

**FEDERICO GAITO**